



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **911**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Definizione di criteri per l'individuazione degli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito, per gli effetti e finalità di cui all'articolo 27, comma 4 della L.P. n. 27 del 27.12.2010, così come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18. Riforma della propria deliberazione n. 276 del 24 febbraio 2012 per adeguamento rispetto alla normativa statale sopravvenuta.

Il giorno **17 Maggio 2013** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto l'articolo 27, comma 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, ai sensi del quale *“Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Con provvedimento della Giunta Provinciale sono inoltre individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione di imposta disciplinata da questo comma”*.
- Vista la propria deliberazione n. 276 del 24 febbraio 2012 in cui è stato stabilito che l'agevolazione IRAP di cui al comma 4 dell'articolo 27 della L.P. n. 27 del 27.12.2010, così come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, sia riconosciuta a favore dei datori di lavoro iscritti agli enti bilaterali che garantiscano gli interventi di cui all'articolo 19 lettere a), b) e c) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- Preso atto che le lettere a), b) e c) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono state abrogate dal comma 55 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 3 luglio 2012;
- Considerato che la suddetta legge ha previsto, all'articolo 3, comma 14, al fine di integrare in chiave universalistica il sistema di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
- Appurato altresì che la suddetta legge ha stabilito, al comma 17 dell'articolo 3, che in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di disoccupazione sia riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi di solidarietà bilaterali;
- Verificato altresì che l'articolo 1 bis della L.P. n. 19 del 16 giugno 1983 stabilisce che *“per favorire la realizzazione di interventi di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori sospesi dal lavoro la Giunta Provinciale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione di programmi presentati dagli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori”*;
- Ritenuto che l'effettuazione dei suddetti interventi integrativi da parte degli enti bilaterali, permette una tutela ulteriore rispetto a quella prevista dagli ammortizzatori sociali in deroga a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro;
- Valutato altresì opportuno demandare a propri successivi provvedimenti l'individuazione degli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione IRAP;

- Preso atto che l'agevolazione è applicabile ai versamenti fatti dai soggetti passivi nei periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013;
- Considerato che la norma prevede che è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali, l'importo che i soggetti passivi possono detrarre dall'IRAP dovuta alla Provincia corrisponde al 90% dell'entità complessiva dei contributi associativi a carico delle imprese versati dalle stesse nel corrispondente periodo d'imposta. La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. che l'agevolazione IRAP di cui al comma 4 dell'articolo 27 della L.P. n. 27 del 27.12.2010, così come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, sia riconosciuta a favore dei datori di lavoro iscritti agli enti bilaterali che garantiscono gli interventi di cui all'articolo 3, commi 14 o 17 della legge n. 92 del 3 luglio 2012, oppure ai sensi dell'articolo 1 bis della L.P. n. 19 del 16 giugno 1983;
2. di individuare, con propri successivi provvedimenti, gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione IRAP, previa presentazione di specifica istanza al Servizio Lavoro, cui sia allegata la seguente documentazione:
 - a) copia dello Statuto e del regolamento interno approvato dall'ente, da cui risulti la destinazione di parte delle proprie risorse al sostegno al reddito di cui al punto 1. nei confronti dei lavoratori delle imprese associate;
 - b) copia della convenzione stipulata dall'ente con l'Inps per l'attivazione dell'intervento di cui all'art. 3, comma 17 della L.P. n. 92 del 3 luglio 2012;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, completa dei riferimenti normativi o contrattuali, da cui risulti la misura di contribuzione a carico dell'impresa associata all'ente riservata al finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori
3. di disporre che l'ente bilaterale si impegni, nella suddetta istanza, a rendicontare al Servizio Entrate, Finanza e Credito l'entità complessiva dei contributi associativi versati dalle imprese associate nel corso dell'anno solare, destinati agli strumenti di sostegno al reddito di cui al punto 1., ed a conservare tale documentazione, per eventuali richieste dell'amministrazione fiscale, per almeno un quinquennio dall'anno successivo a quello di contribuzione.

I provvedimenti di riconoscimento degli enti bilaterali sono condizione necessaria per la fruizione, da parte delle imprese associate, del beneficio della detrazione fiscale. Tale detrazione spetta, con riferimento ai periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento dell'ente bilaterale;

4. di disporre che l'importo che i soggetti passivi possono detrarre dall'IRAP dovuta alla Provincia corrisponde al 90% dell'entità complessiva dei contributi associativi a carico delle imprese versati dalle stesse agli enti bilaterali nel corrispondente periodo d'imposta. La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale;
5. che la presente deliberazione riforma e sostituisce integralmente la propria deliberazione n. 276 del 24 febbraio 2012;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige.

LA